

All. n. 6

Proc. 5304/08 R. G. N. R., cui è riunito il n. 4018/2010 R. G. N. R.

Proc. 4846/11 R. G. G.I.P.



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari

ORDINANZA

(art. 409 C. p. p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Domenico Santoro,

letti gli atti del procedimento penale n. 5304/2008 R. G. N. R., iscritto nei confronti di **BASCINETTO Giuseppe e di RUTA Carlo** in ordine al reato di cui all'art. 368 C. p. in danno di **FERA Agostino**, indicato come commesso in Reggio Calabria in data 2/2/2008;

letti gli atti del procedimento penale n. 4018/2010 R. G. N. R., di competenza della Procura della Repubblica presso questo Tribunale a seguito di decisione della Procura Generale presso la Corte di Cassazione in data 26/4/2010, iscritto nei confronti di **SPADARO Biagio** in ordine al reato di cui all'art. 368 C. p. in danno di **FERA Agostino**, indicato come commesso in Reggio Calabria in data 2/2/2008;

premessi che, in merito al procedimento n. 5304/2008 R. G. N. R., a seguito di udienza camerale fissata dopo l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione avanzata dal P. M. nei confronti di **BASCINETTO Giuseppe e di RUTA Carlo**, questo G. I. P. aveva reso, ai sensi dell'art. 409 C. p. p., ordinanza depositata in data 21/1/2012, in cui si era, tra l'altro, osservato:

che il P. M., nella richiesta di archiviazione depositata il 26/9/2011, ha evidenziato che lo **SPADARO Biagio**, prosciolto dal Tribunale in composizione Monocratica in sede per prescrizione, presentava appello onde conseguire l'assoluzione nel merito, riproponendo - nel relativo atto - la propria tesi accusatoria e le fonti idonee a sostenerla, ad avviso del requirente tali da non qualificare l'ipotesi di calunnia, anche in considerazione dell'essere non sostenibile che egli avesse precisa consapevolezza dell'innocenza del **FERA**;

che, secondo il P. M., non si configurerebbe neanche il reato di diffamazione aggravata, non avendo le indagini svolte consentito di accertare l'avvenuta pubblicazione (sulla stampa cartacea o via internet) dell'intervista riportata nell'atto di appello dallo **SPADARO**;

considerato che il FERA ha proposto opposizione avverso la richiesta di archiviazione, lamentando, anzitutto (e correttamente), che il P. M., ha fondato le sue argomentazioni sulla posizione dello SPADARO Biagio, che è persona non indagata nel presente procedimento, e non su quelle del BASCIETTO e del RUTA;

che si contesta, altresì, come erronee siano le conclusioni in ordine alla reputata insussistenza del reato di diffamazione e di quello di calunnia, evidenziandosi come proprio la lettura della sentenza emessa dal Tribunale in composizione Monocratica ed oggetto dell'atto d'appello in parola imponesse (specie nel momento in cui evidenziava la piena consapevolezza dello SPADARO circa l'innocenza dell'incolpato) diverse conclusioni;

ritenuto che le doghanze manifestate nell'atto di opposizione appaiono da condividere, atteso che, al di là dell'incentrarsi di ogni valutazione del requirente sul profilo personale dello SPADARO, peraltro non iscritto nel procedimento (sicché tale aspetto andrà compiutamente valutato all'esito del presente provvedimento), nessuna investigazione risulta compiuta in ordine alla natura ed alla qualificazione dei rapporti fra il predetto SPADARO, il BASCIETTO ed il RUTA, che, per contro, devono essere approfonditi, considerato come:

alcun rilievo, nella valutazione della vicenda da parte del P. M., sia stato (almeno per quanto è dato apprezzare) conferito alla parte finale del testo dell'intervista, laddove, dopo la richiesta del RUTA al BASCIETTO circa l'autorizzazione a produrre la testimonianza in giudizio, questa viene riportato esser stata concessa;

parimenti dicasi quanto all'autorizzazione rilasciata dal RUTA in favore dello SPADARO all'utilizzo in sede giudiziaria della menzionata intervista;

alcun rilievo sia stato conferito alle risultanze investigative (vd. esito delega del 17/11/2008) inerenti le emergenze delle ricerche via internet in relazione alle persone protagoniste della vicenda in esame (dalla cui disamina si evincono ulteriori riferimenti al FERA, specie negli interventi del RUTA);

ritenuto che, pertanto, s'impone una completa verifica della vicenda, mediante le opportune investigazioni dirette ad acclarare:

1) i profili sopra sinteticamente indicati;

2) l'eventuale coinvolgimento in analoghe vicende processuali, presso altre sedi giudiziarie, dei protagonisti di essa;

3) le modalità della consegna del testo dell'intervista;

4) la valenza conferita alle autorizzazioni rilasciate al suo uso -- rispettivamente -- dal BASCIETTO e dal RUTA;

5) l'effettiva posizione dello SPADARO;

che, pertanto, ad avviso di questo giudice, solo attraverso lo svolgimento delle sopra indicate ulteriori attività istruttorie sarà possibile conseguire un quadro conoscitivo completo e tale da pervenire ad attenta verifica circa la sussistenza o meno degli elementi (oggettivo e soggettivo) del reato oggetto di iscrizione, in ordine alla fattispecie, ipotizzabile, di diffamazione aggravata, alla posizione di eventuali coindagati in atto non iscritti;

...

rilevato che, a seguito della menzionata ordinanza, il P. M., in data 17/2/2012, disponeva l'iscrizione dello SPADARO e la modifica di quella inerente il RUTA ed il BASCIETTO (vd. sottofascicolo n. 6), delegando indagini in ossequio alla stessa e.

successivamente, integrando la delega dapprima con la richiesta di escussione del FERA (avvenuta come da verbale del 23/3/2012) e, dopo, con quella inerente accertamenti sul luogo di deposito dell'atto di appello e sull'esistenza, presso vari uffici giudiziari, di procedimenti riguardanti le posizioni contrapposte degli odierni indagati e persona offesa, oltre che delegando l'interrogatorio dei primi:

che, mentre il **BASCIETTO** si è presentato alla P. G. al solo fine di evidenziare che non si sarebbe sottoposto ad interrogatorio, intendendo avvalersi della facoltà di non rispondere, il **RUTA** ha preso atto della contestazione, si è professato innocente ed ha fatto riserva di riferire sui fatti contestati direttamente al giudice e lo **SPADARO** ha reso articolato interrogatorio, il g. 5/7/2012, innanzi a personale del Commissariato di Comisso (vd. ff. 119 e ss. sottofascicolo n. 8):

che, all'esito di quanto sopra, in data 19/11/2012, il procedimento n. 5304/2008 R. G. N. R. ed il procedimento n. 4018/2010 R. G. N. R. (inerente la medesima iscrizione di cui all'art. 368 C. p. connessa alla presentazione dell'atto d'appello avverso la sentenza del Giudice Monocratico in sede di cui si è detto, nei confronti dello SPADARO Biagio) sono stati riuniti:

che, quindi, il P. M. ha avanzato richiesta di archiviazione nei confronti di tutti e tre gli indagati e, dopo l'avviso ex art. 408 C. p. p. la persona offesa, FERA Agostino, ha presentato opposizione, in esito alla quale è stata fissata udienza camerale (nel cui decreto, per evidente errore materiale, si è indicato procedersi per il reato di cui all'art. 372 C. p. invece che per quello di cui all'art. 368 C. p.):

che, dopo un differimento per il corretto instaurarsi del contraddittorio nei confronti del difensore di uno degli indagati, all'udienza del 5/6/2013, rigettata, come da provvedimento riportato a verbale, richiesta di differimento per legittimo impedimento inerente lo SPADARO, il giudice, sulle conclusioni rese dalle parti come da verbale, ha assunto riserva:

rilevato che nella richiesta di archiviazione del P. M., in punto ricostruzione fattuale dei due procedimenti oggi riuniti, si osserva quanto di seguito:

...

2.1 Procedimento n.4018/10 RGNR Mod.21

SPADARO Biagio, essendo stato assolto dal reato di calunnia (a danno di FERA Agostino) con sentenza n.1081/2007 del Tribunale di Reggio Calabria (per intervenuta prescrizione), proponeva appello, per ottenere una assoluzione nel merito. Con tale atto di impugnazione lo SPADARO rinverdiva e rimpolpava le dichiarazioni per le quali era stato assolto, dando così origine ad un nuovo procedimento per calunnia a suo carico, iscritto al n.4018/10 RGNR mod.21, per il quale è stato emesso e notificato avviso di conclusioni. Lo SPADARO, su sua richiesta, veniva quindi interrogato e produceva corposa documentazione a sostegno delle proprie ragioni.

2.2 Procedimento n.5304/08 Mod.21

Parallelamente, lo stesso atto di impugnazione originava anche il presente procedimento: infatti, in allegato allo stesso atto d'appello, lo SPADARO produceva la trascrizione di una intervista telefonica (recante data 2.5.2004), rilasciata da BASCIETTO Giuseppe a RUTA Carlo, e rappresentante fatti penalmente rilevanti a carico del FERA (e comunque, lesivi della sua reputazione). Dalla lettura del documento si evince che, nel concludere l'intervista, il BASCIETTO autorizzava il RUTA a produrne in giudizio il testo; inoltre, in calce, RUTA Carlo ne attestava a mano l'avvenuta consegna a SPADARO Biagio in data 12.5.2004, con autorizzazione all'uso esclusivamente giudiziario.

...";

rilevato che nella suddetta richiesta, dopo l'indicazione delle indagini svolte, il P. M. ha concluso nei termini che seguono:

...;

3. Conclusioni

La calunnia ipotizzata si sarebbe consumata con il pervenimento all'Autorità Giudiziaria dell'atto di appello redatto dallo SPADARO, comprensivo dell'intervista ad esso allegata. Con il concorso (a titolo di dolo eventuale) di RUTA e BASCIETTO i quali, autorizzando l'uso giudiziario dell'intervista tra essi intercorsa, avrebbero accettato il rischio che la stessa venisse comunicata all'Autorità Giudiziaria.

Tanto premesso, difetta, per la configurazione del reato di calunnia, il requisito (richiesto dal prevalente orientamento giurisprudenziale in termini di "certezza") della consapevolezza, in capo agli accusatori, dell'innocenza dell'accusato. La presenza di numerosi articoli di stampa (sia *on line* che cartacea, scritti da vari autori) aventi ad oggetto responsabilità penali del FERA, additato come autore di illeciti ed insabbiamenti, nonché la presentazione di un'interrogazione parlamentare con la quale se ne chiedeva la rimozione dalla Procura di Ragusa (in ragione di asserite gravissime omissioni da lui compiute), determinano l'impossibilità di escludere che la diffusione di opinioni altamente critiche sull'operato del FERA, unitamente all'esito di esperienze, ricerche personali (compendiate nella corposa documentazione personale dello SPADARO), ed inchieste giornalistiche abbiano indotto nel BASCIETTO e nello SPADARO la reale e sincera convinzione della veridicità degli addebiti da loro formulati a carico del FERA (rispettivamente nell'intervista e nel contenuto dell'atto di appello).

Meglio, in relazione a quanto riferito dal BASCIETTO nell'intervista, circa l'essere il FERA sul libro paga del clan DOMINANTE-CARBONARO, il BASCIETTO si limitava semplicemente a riferire fatti impresi da un terzo (deceduto), sui quali assumeva una posizione dichiaratamente neutrale (e quindi non accusatoria): *« In queste dichiarazioni - ndr - non le ho mai pubblicate, perché non ho mai avuto escontri in questo senso. Quindi non posso dire che il Procuratore questi soldi li abbia presi. A me questa persona ha riferito questo, ma io queste cose non le ho mai pubblicate perché non ho mai riscontrato questo. »*

Inoltre, in relazione ai fatti rappresentati nell'intervista, se non vi sono elementi sufficienti a ritenere che il proponente (BASCIETTO) fosse consapevole dell'innocenza del FERA, ancor meno sostenibile è che lo fossero RUTA e SPADARO, che si sono limitati a riferire (il RUTA allo SPADARO e quest'ultimo all'Autorità Giudiziaria) fatti impresi dal primo.

Escluso così il reato di calunnia, resta da analizzare l'eventuale integrazione del reato di diffamazione.

Certamente le dichiarazioni contenute nell'atto d'appello dello SPADARO (ivi comprese quelle contenute nell'allegata intervista rilasciata dal BASCIETTO al RUTA) sono offensive della reputazione del FERA.

Ettavia esse si ritengono coperte dalla causa di non punibilità di cui all'art. 598 c.p., concernendo l'oggetto della causa.

L'atto di appello è infatti relativo ad un processo che vedeva lo SPADARO imputato di calunnia a danno del FERA, per aver accusato quest'ultimo di connivenze con il clan mafioso DOMINANTE-CARBONARO. Ebbene, non può negarsi che le dichiarazioni (e le allegazioni) dello SPADARO

veicolate dall'atto di appello in questione, non abbiano altro scopo che quello di convincere l'autorità giudiziaria delle proprie ragioni, al fine di ottenere un'assoluzione nel merito.

Tale causa di non punibilità va chiaramente estesa, ex art.119 c.2 c.p., anche alle posizioni di BASCIETTO e RUTA, dal momento che la produzione in giudizio finalizzata all'esercizio di difesa è circostanza oggettiva che attiene alle modalità dell'azione.

Va precisato che le risultanze investigative (ed in particolare la nota del 17.11.2008 della Sezione di Polizia Giudiziaria, Aliquota Polizia di Stato), hanno accertato l'assoluta inesistenza, sulla stampa on line e cartacea, dell'intervista oggetto di querela, il cui unico utilizzo è stato, pertanto, l'allegazione all'atto di appello presentato dallo SPADARO.

Quanto agli altri riferimenti al FERA (offensivi della sua reputazione) rinvenuti sulla stampa *on line* e cartacea, per essi non può procedersi penalmente, essendo le due querele sporte dal FERA circoscritte rispettivamente al contenuto dell'atto di appello presentato dallo SPADARO (quanto alla querela che originava il p.p. 4018/10 RGNR Mod.21) e al contenuto dell'intervista ad esso allegata (quanto alla querela che originava il p.p. 5304/08 RGNR Mod.21).

...":

rilevato che le doglianze mosse nell'atto di opposizione proposto avverso la suddetta richiesta di archiviazione si risolvono, anzitutto, in una critica contestazione delle conclusioni cui è giunto il requirente, specie con riferimento all'essere stata additata come sospetta la circostanza dell'inserimento del FERA nel libro paga del clan Dominante in quanto riferita da più persone, alla valorizzazione dell'avvenuta presentazione di interrogazione parlamentare, che risultava, invece, essere stata ritirata prima della trattazione e dopo la dovuta documentazione da parte della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catania, all'avere attribuito rilevanza alla circostanza che altri soggetti avrebbero *sposato* la posizione dello SPADARO:

che, pertanto, si è invocata ordinanza di formulazione d'imputazione coatta, non senza richiedere il previo espletamento di nuove indagini, dirette, in particolare a *... sollecitare informazioni sulla personalità e sulla via di magistrato del FERA da parte di autorità che possano garantirne con consapevolezza e con serenità, prescindendo da posizioni politiche, o meglio partitiche ...*, nonché sollecitando di verificare *le vere ragioni del contrasto e dei veleni sparsi da Spadaro nei suoi confronti, richiedendo all'Autorità Giudiziaria di Messina copia di tutti i procedimenti penali e delle indagini svolte a seguito delle denunce di Spadaro con i conseguenti provvedimenti conclusivi ...*

rilevato che è stata acquisita documentazione, trasmessa in una alla memoria inviata dallo SPADARO per l'udienza del 15/5/2013, o esibita in visione, già dalla suddetta udienza, nell'interesse del FERA:

ritenuto che, preliminarmente, occorre valutare la questione della competenza a provvedere da parte di questo Ufficio, incidentalmente sollevata da parte dello SPADARO, e, a tal riguardo, devesi evidenziare come sia pacifico l'orientamento giurisprudenziale per cui la calunnia è un reato istantaneo la cui consumazione si esaurisce con la prima comunicazione (pervenuta) all'autorità giudiziaria (o ad altra

autorità che a quella abbia obbligo di riferirne come quella di polizia giudiziaria) della ritenuta falsa incolpazione della persona innocente: da tale momento, infatti, si verifica la possibilità che l'autorità giudiziaria dia inizio a un procedimento penale e con ciò si determini un pericolo di danno per il normale funzionamento della giustizia (v., anche in caso di comunicazione ad autorità giudiziaria incompetente, Cass., 1^a c.c. 6/4/66, dep. 16/6/66, n. 389, Brusamonti); ne consegue l'irrelevanza, a tal fine, che l'atto di contenuto calunnioso (e, nel caso, anche diffamatorio) sia depositato per l'inoltro in luogo diverso, per la possibilità prevista dall'art. 582 c.p.p., comma 2 [cfr. Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 40098 del 03/10/2008 C.e. (dep. 28/10/2008) Rv. 241708, secondo cui, *qualora nel ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di condanna siano ravvisati gli estremi della calunnia, competente alla cognizione del reato -- che si consumazione istantanea -- è il giudice che ha giurisdizione sul luogo in cui ha sede quello che ha emesso il provvedimento impugnato, a nulla rilevando il deposito dell'atto di impugnazione nell'ufficio di altra autorità giudiziaria che abbia l'obbligo di inoltrarlo a quella competente alla sua ricezione*];

che, pertanto, sussiste la competenza a provvedere da parte di questo Ufficio;

che, sempre preliminarmente, occorre evidenziare lo sfondo in cui s'innesta la presente vicenda, a ben vedere tassello di un'annosa controversia fra il FERA e lo SPADARO il cui dipanarsi può agevolmente leggersi nei molteplici provvedimenti conclusivi di procedimenti penali (specie in sede di archiviazione) riguardanti le parti contrapposte, dalle stesse allegati in copia nel corso delle indagini o in funzione (ed in vista) dell'udienza camerale;

considerato, ancora, **che** quanto era stato invocato da questo G. I. P. con l'ordinanza resa, ai sensi dell'art. 409 C. p. p., per i fini del p. p. 5304/2008 R. G. N. R. (nel quale, si rammenti, indagati erano i soli RUTA e BASCIETTO), è stato sostanzialmente evaso dal requirente, documentando, in altri termini, sia le ragioni di quella che appariva la mancata iscrizione dello SPADARO (il quale, invero, risultava iscritto nell'ora riunito procedimento 4018/10 RGNR -- le cui vicende sono ben riassunte nel decreto emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione con cui si è statuito che dovesse procedere la Procura in sede --) sia il complessivo contendere delle due parti principali, FERA e SPADARO, in seno a diversi procedimenti che hanno interessato (come entrambi riconoscono e documentano) varie autorità giudiziarie;

ritenuto che *focus* del presente procedimento, a seguito della riunione disposta con il procedimento n. 4018/2010 R. G. N. R. e delle ulteriori indagini svolte dal P. M., pertanto, continua ad essere il contenuto dell'atto di appello stilato dallo SPADARO ed

inoltrato alla Cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria a seguito della sentenza emessa dal Giudice Monocratico in sede:

che, a tal riguardo, a seguito delle ulteriori indagini svolte, mentre il FERA continua ad evidenziarne il contenuto calunnioso, gli indagati, specie lo SPADARO (nelle diverse memorie e missive a sua firma acquisite in atti, siccome nel verbale di S. I. ex art. 350 C. p. p. reso a seguito dell'invito inoltrato dal P. M.), negano tale natura, non fosse altro che per la non consapevolezza dell'innocenza della persona accusata:

ritenuto che, pertanto, occorre valutare quanto viene evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità in merito al delitto di calunnia, specie sotto l'ora indicato versante:

che Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 27846 del 10/6/2009 Ud. (dep. 7/7/2009), Rv. 244421, afferma, con statuizione condivisa da questo G. I. P., che non ricorre il delitto di calunnia se l'agente versi in situazione di dubbio o errore ragionevole circa l'innocenza dell'incolpato:

che la Suprema Corte, in motivazione, evidenzia come, per sua consolidata giurisprudenza, il dolo nel delitto di calunnia si realizza quando colui che formula la falsa accusa agisca **intenzionalmente e con la certezza dell'innocenza dell'incolpato**; pertanto, **l'intenzionalità della incolpazione e la sicura conoscenza della innocenza dell'incolpato** sono due dati che vanno tenuti concettualmente distinti e che devono entrambi ricorrere ai fini dell'elemento soggettivo del reato, il quale è integrato **solo nel caso in cui vi sia esatta corrispondenza tra momento rappresentativo e momento volitivo**; da ciò consegue che l'accertamento del dolo deve consistere nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta, che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto: la motivazione relativa alla prova della consapevolezza che l'imputato è innocente si immedesima con l'accertamento delle predette circostanze (cfr., ex plurimis, Cass. Penale sez. 6 7389/2005, Rallo; Cass. pen. sez. 6, 11882/2003 Rv. 224125 Ferroni; Cass. pen. sez. 6, 10150/2000, Rv. 217876, D'Aleo; Cass. 5 12 02 Greco; 10/7 00 Contronei); in conclusione, osserva il Supremo Collegio, nel delitto di calunnia il dolo non può essere semplicemente integrato dalla mera coscienza e volontà della denuncia, ma è richiesta, da parte dell'agente, **l'immanente consapevolezza dell'innocenza di colui che viene incolpato**, conseguendone che tale supporto di soggettività non è ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole:

che, ancora, si precisa che, come chiaramente spiegato dalla stessa Corte, una volta che sia escluso il dolo nell'autore della calunnia, il fatto non può ritenersi offensivo dell'interesse tutelato dalla norma penale, atteso che il nocimento di tale interesse,

affinente al pericolo di deviazioni nell'amministrazione della giustizia, è fatto derivante dalla norma, non già da qualsiasi denuncia che risulti infondata, ma ad una incolpazione, specificamente orientata a procurare siffatta deviazione in forza della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato (cfr., in particolare.: Cass. pen. sez. 6, 10150-2000, Rv. 217876, D'Aleo Massime precedenti Conformi: N. 8411 del 1992 Rv. 191490, N. 6990 del 1995 Rv. 210955, N. 1126 del 1997 Rv. 207510, N. 7495 del 1998 Rv. 211246);

ritenuto che, alla luce dei suddetti principi, appaiono da valutare le principali ulteriori emergenze investigative conseguite:

che, nella memoria inoltrata, ai sensi dell'art. 415 bis C. p. p., dalla difesa dello SPADARO Biagio, in merito alla necessità che l'accusatore abbia certezza e piena conoscenza dell'innocenza dell'accusato, si sottolinea come l'indagato non abbia certamente avuto consapevolezza dell'innocenza della persona offesa, avendo, nell'atto d'appello di che trattasi, contestato il provvedimento di prime cure proprio a tale riguardo;

che, peraltro, nella citata memoria, si è osservato come, pur essendo lo SPADARO non il solo soggetto latore delle affermazioni reputate calunniose, non consti l'avvio di serie indagini in ordine ai fatti indicati, nell'atto di appello, nei riguardi del FERA, mentre costui ha inoltrato una serie di denunce nei confronti di chi aveva reso tali dichiarazioni o di chi le aveva veicolate (cfr. f. 10 memoria);

che, di conseguenza, si evidenzia che o quanto dichiarato dallo SPADARO non sarebbe da ritenere seriamente degno da indurre l'A. G. ad indagini, ed allora neanche sarebbe configurabile il reato di calunnia, ovvero quanto da lui affermato dovrebbe costituire oggetto di indagini atte a verificare la veridicità o verosimiglianza di tali asserzioni;

che alla memoria citata ha fatto seguito altra con la produzione di documentazione, inerente ulteriori procedimenti pendenti fra le parti, tra cui la trascrizione dell'esame testimoniale del BASCIETTO, reso il 13/10/2011 innanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Messina, per i fini del p. p. n. 431/08 lì pendente a carico dello SPADARO, in cui, a ff. da 6 a 8, si coglie come, sostanzialmente, egli abbia ribadito di aver ricevuto le informazioni poste a fondamento delle affermazioni di cui all'intervista allegata all'atto di appello dello SPADARO da cui è sorto il presente procedimento;

che, ancora, quanto al profilo dell'interrogazione parlamentare avanzata dall'On.le DILIBERTO e da altri due deputati, sulla quale il FERA evidenzia quanto si è sopra riportato nell'atto di opposizione, è stata prodotta trascrizione dell'esame innanzi al Tribunale di Milano, Giudice Monocratico, del 3/5/2012, da cui si apprende che l'interrogazione in questione (intervenuta dopo che la documentazione posta a suo

fondamento era stata consegnata dallo SPADARO al DILIBERTO – f. 33 trascrizioni esame –, il quale, tuttavia, aveva ricevuto ulteriori segnalazioni, ad esempio da Miriam MAFAI ed anche in occasione di incontri a Catania e Siracusa, da ambienti dell'avvocatura – cfr. ff. 38, 39 trascrizione –) era stata ritirata dalla prima firmataria. On. le Pistone, poco prima della chiusura della legislatura, con l'effetto che *...una volta chiuse le Camere, non poteva più essere ripresentata dagli altri interroganti ... Perché a Camere chiuse non può più essere ripresentata in quanto Era finita la legislatura, esatto ...* (f. 10), e che, a seguito della stessa, era nata una campagna di stampa contro il PDC per i riferimenti in essa contenuti al LIONS Club, dopo la quale *... l'Onorevole Pistone rimase molto male perché il padre era iscritto ai Lions* (f. 12), sicché, non essendo stata costei ricandidata con il PDC, il DILIBERTO non seppe, se non prima dell'esame testimoniale di che trattasi, dell'avvenuto ritiro dell'interrogazione parlamentare, riguardo alla quale egli ha riferito di non avere *modificato nessuna delle mie opinioni* (cfr. 15);

che, ancora, occorre dare atto della circostanza che, fra i vari provvedimenti depositati nell'interesse del FERA, ve ne sono alcuni in cui si fa riferimento all'oggetto delle accuse rivolte a costui anche nell'atto di appello da cui origina il presente procedimento, che non sono state ritenute fondate (anche quando, ad esempio, si è pervenuti a sentenza di assoluzione del FERA per il reato di cui all'art.314 C. p., rispetto al quale, nel p. p. 1958/11 RGNR, il G. I. P. presso il Tribunale di Messina, con ordinanza ex art. 409 c. p. p. depositata il 4/4/2012 – allegata anche dallo stesso SPADARO alla nota trasmessa alla Procura in sede il 19/4/2012 – aveva ordinato di formulare imputazione coatta per il citato delitto, non mancando di osservare, in ordine al resto delle ipotesi di reato, che: ... Quanto alle ipotizzate fattispecie di cui agli artt. 595 c. p. e 368 c. p., va preliminarmente ricordato che il dott. Fera e l'avv. Spadaro, sono protagonisti da quasi vent'anni di una contrapposizione amara, che li ha visti assumere le vesti di indagati e persona offesa in numerosissimi procedimenti penali. Il forte contrasto che ha caratterizzato le vicende giudiziarie delle quali sono stati a vario titolo protagonisti, nelle quali sono stati adoperati toni assai aspri, ha ingenerato in entrambi il convincimento che l'uno perseguiti l'altro. ... La superiore premessa serve ad inquadrare il contesto in cui va letta l'ipotesi di cui all'art. 595 c. p. che deve considerarsi scrinata ai sensi dell'art. 598 c. p. avuto riguardo, peraltro, al collegamento logico causale tra l'offesa ed il procedimento ...);

ritenuto che, alla luce di quanto precede, le conclusioni cui è pervenuto il P. M. nella richiesta di archiviazione formulata dopo la riunione dei due procedimenti e lo svolgimento delle ulteriori indagini, vanno reputate condivisibili ove si consideri che la diffusione di opinioni critiche sull'operato del FERA, in una alle vicende cui si è fatto

riferimento nella corposa documentazione prodotta dallo SPADARO e/o alle inchieste condotte dal BASCIETTO, può avere determinato la convinzione della veridicità degli addebiti da loro formulati a carico del FERA, rispettivamente nell'intervista e nel contenuto dell'atto di appello cui la prima è stata allegata, ciò anche ove si valuti come, pure in tempi recenti, affermazioni dello stesso tenore siano state ribadite indicando anche le modalità in cui le notizie sono state acquisite (cfr. deposizione del BASCIETTO al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Messina), oppure come siano emerse indicazioni sulle modalità del ritiro dell'interrogazione parlamentare che si palesano (cfr. testimonianza del DILIBERTO al Tribunale di Milano) poter essere diverse da quelle indicate nell'atto di opposizione, sicché, se può condividersi quanto sostenuto dal P. M. circa il fatto che non vi siano elementi sufficienti a sostenere in giudizio l'accusa per cui il dichiarante BASCIETTO fosse consapevole (nel senso sopra indicato alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità) dell'innocenza del FERA, non appare sostenibile che lo fossero il RUTA e lo SPADARO, che quanto da costui appreso si sono limitati a riferire, il RUTA allo SPADARO e quest'ultimo all'Autorità Giudiziaria:

che, pertanto, considerato il complessivo quadro consegnato dalle indagini svolte, non può ritenersi che vi siano elementi di consistenza ed efficacia tali da far ritenere dimostrata inequivocabilmente, nei tre indagati, l'immanente consapevolezza dell'innocenza di colui il quale è stato incolpato, sicché **non si ravvisano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, nei confronti degli indagati tutti, in merito al delitto di cui all'art. 368 C. p. sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato;**

che, circa l'ipotizzabile reato di cui all'art. 595 C. p., se le dichiarazioni contenute nell'atto d'appello dello SPADARO (che mutuano quelle contenute nell'intervista rilasciata dal BASCIETTO al RUTA che ad esso è stata allegata) si palesano, come condivisibilmente indicato dal P. M. nella richiesta, offensive della reputazione del FERA, esse, tuttavia, non possono non ritenersi coperte dalla causa di non punibilità di cui all'art. 598 C. p., per il collegamento logico causale con l'oggetto della causa (esattamente, dunque, negli stessi termini ritenuti, correttamente, dal G. I. P. presso il Tribunale di Messina nel prima citato provvedimento del 4/4/2012 in relazione alla posizione del FERA, li indagato), in quanto l'atto di appello è relativo ad un processo che vedeva lo SPADARO imputato di calunnia a danno del FERA e, pertanto, non può negarsi che le dichiarazioni (e le allegazioni) dello SPADARO veicolate dall'atto di appello in questione non abbiano avuto funzione diversa da quella di convincere l'autorità giudiziaria delle proprie ragioni, al fine di ottenere un'assoluzione nel merito (peraltro, solo incidentalmente, si richiama il contenuto di varie memorie dello

SPADARO, o nel suo interesse depositate, in cui si fa riferimento all'esercizio dello *jus defendendi* quale motivazione delle suddette sue allegazioni):

che, parimenti, la causa di non punibilità va estesa alle posizioni di BASCIETTO e RUTA, dal momento *che*, al di là delle considerazioni del P. M. sul punto, l'intervista e la sua produzione erano state da costoro autorizzate proprio (e, per quanto consta dalle indagini, solo) ai fini di un uso in giudizio (e come osserva il P. M. la produzione finalizzata all'esercizio di difesa è circostanza oggettiva che attiene alle modalità dell'azione):

che, ancora, le risultanze investigative (oltre alla già citata nota del 17.11.2008 della Sezione di Polizia Giudiziaria, Aliquota Polizia di Stato) non hanno permesso di sciscerare oltre il tema inerente l'esistenza, sulla stampa, *on line* e cartacea, dell'intervista oggetto di querela, il cui unico utilizzo appare essere stato, pertanto, l'allegazione all'atto di appello presentato dallo SPADARO:

che, pertanto, anche in relazione a tale, ipotizzabile, fattispecie di reato non si ravviserebbero elementi idonei a sostenere in accusa eventuale giudizio:

ritenuto, conclusivamente, **che**, a fronte delle superiori considerazioni tutte, le argomentazioni difensive proposte nell'interesse della persona offesa sia nell'opposizione alla richiesta di archiviazione in esame, sia in altri atti scritti, sia in udienza non sono in grado (anche quanto alla possibile incidenza dell'ulteriore documentazione prodotta) di infirmare le valutazioni sinora effettuate, trattandosi di elementi che non consentirebbero, pur se ulteriormente approfonditi, di pervenire a conclusioni radicalmente difformi:

che, pertanto, l'unica conclusione cui, sulla scorta di quanto precede, può pervenirsi è che il quadro probatorio acquisito non appare qualificato da elementi idonei a sostenere in giudizio eventuale accusa nei confronti degli indagati:

ritenuto che, pertanto, deve disporsi l'archiviazione:

che, infine, compete al P. M. verificare se, nelle deduzioni ed allegazioni offerte dalle parti tutte, nei vari scritti, sussistano gli elementi per procedere all'iscrizione di ulteriori notizie di reato in ordine alle quali sia competente a svolgere le necessarie indagini:

P.Q.M.

Visto l'art. 409 C. p. p.,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5/6/2013,

così provvede:

- rigetta l'opposizione;
- dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti all'Ufficio di Procura in sede, per la conservazione in Archivio;
- autorizza, ex art.116 C. p. p., l'estrazione di copia da parte degli aventi diritto;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni di rito.

Reggio Calabria, 18/6/2013.

Il Giudice per le indagini preliminari

Dott. Domenico Santoro

IL CANCELLIERE

Rose

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

18-6-13

Rose

Tribunale di Reggio Calabria
 Ufficio CIP - C.P.
 Sommario di causa
 Causa N. 12
 Registro Tribunale 02-7-13

IL CANCELLIERE

ROSE

In ricevuta a pre
 per nota
 RE 01-07-2013
 DE F4024
 AW *[Signature]*